

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3827

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERIONI, FORLANI, MERLONI, FOSCHI, SABBATINI,
SILVESTRI, SPOSETTI***Presentata il 21 dicembre 1982*

Modifiche ed integrazioni agli articoli 20 e 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Marche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La città di Ancona è stata ancora una volta colpita dalla calamità naturale. Una frana di proporzioni gigantesche ha di fatto distrutto o resi inabitabili due quartieri: Posatora e Borghetto.

I primi dati ci offrono queste drammatiche cifre: 4.300 i senzatetto, sono andate distrutte due strutture ospedaliere ed una assistenziale, così come la facoltà di medicina dell'Università di Ancona e la sede regionale del comando della polizia stradale.

In attesa di un provvedimento speciale che dovrà essere presentato quanto prima dal Governo, nasce l'urgente necessi-

tà di reperire fondi, utilizzando la legislazione vigente, al fine di provvedere in tempi brevi alla ricostruzione di circa 1.200 nuclei abitativi andati distrutti.

L'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, prevede che per il biennio 1982-1983 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari (82 miliardi circa) possa essere utilizzata d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche, a favore di comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976 e 1979.

Non essendo stata utilizzata tale quota, al fine di andare incontro alle dram-

matiche necessità venutesi a creare con la frana che in questi giorni ha colpito Ancona, si ritiene di dover modificare, integrandolo, l'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, prevedendo di estendere l'utilizzo della predetta quota anche a favore del comune di Ancona danneggiato dalla frana del dicembre 1982.

Con decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, si disponeva (all'articolo 4) uno stanziamento di lire 500 milioni per 20 anni a favore della regione Marche per consentire la concessione di mutui a tasso agevolato.

Lo stesso articolo prevedeva che tali mutui venissero ammortizzati entro il termine massimo di anni 20 con un onere complessivo a carico del mutuatario non superiore al 5,50 per cento compreso il rimborso del capitale. Essendo stata la legge attuata, ovviamente, con la concessione di mutui ventennali, il mutuatario su 100 lire mutate rimborsava complessivamente lire 110.

Con l'articolo 21, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, si è disposto il rifinanziamento della legge n. 734 del 1972 con l'assegnazione di un ulteriore stanziamento a favore della regione Marche di 100 miliardi ripartiti in 10 anni. A tale minore durata della contribuzione non ha fatto riscontro un adeguamento dell'onere a carico del mutuatario.

Infatti se detta contribuzione consente la concessione di mutui decennali e se l'onere a carico della parte mutuataria deve rimanere fermo nella misura del 5,50 per cento compreso il rimborso del capitale, ne deriva che:

1) l'operazione posta in essere avrebbe sotto il profilo giuridico natura anomala, dal momento che il capitale mutuato verrebbe rimborsato dal mutuatario solo in parte (a fronte di un mutuo di lire 100, verrebbero rimborsate complessivamente lire 55);

2) l'onere a carico della regione si risolverebbe in un contributo anche in conto capitale e non solo in conto interesse come previsto dalla legge;

3) in conseguenza del maggiore onere a carico della regione potrebbero essere attivati mutui per complessivi 57 miliardi circa, fermo restando il tasso di riferimento al 20,45 per cento attuale.

L'integrazione proposta all'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828 (che prevede mutui decennali con onere a carico della parte mutuataria nella misura dell'11 per cento compreso il rimborso del capitale) consentirebbe invece:

1) di porre in essere operazioni di mutuo con capitali che verrebbero interamente rimborsati dal mutuatario, che dovrebbe pagare n. 20 rate semestrali di importo complessivo pari a quello delle n. 40 rate semestrali relative alle operazioni attuate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 734 del 1972 e cioè:

l'importo complessivo delle rate per un mutuo ventennale di lire 100, con onere globale del 5,50 per cento, ammonta a lire 110;

l'importo complessivo rimborsato per un mutuo decennale di lire 100, con onere globale dell'11 per cento, è egualmente pari a lire 110;

2) l'onere a carico della regione risulterebbe contributo in conto interessi, come stabilito dalla legge;

3) il minore onere a carico della regione consentirebbe l'attuazione di operazioni di mutuo per l'importo di lire 80 miliardi circa, fermo restando sempre il tasso di riferimento al 20,45 per cento attuale.

Per le motivazioni sopra esposte si fa affidamento su di una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è sostituito dal seguente:

« Per il biennio 1982-1983 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5-bis, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è utilizzata di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche, a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979 e a favore del comune di Ancona per i danni provocati dall'evento franoso del 1982 ».

ART. 2.

All'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Con le somme messe a disposizione vengono concessi contributi, per mutui a durata decennale, in misura tale che l'onere a carico del mutuatario non sia superiore all'11 per cento compreso il rimborso di capitale ».